

REGOLAMENTO (CE) N. 2886/94 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1994

che istituisce una tassa di compensazione e che sospende il dazio doganale preferenziale all'importazione di limoni freschi originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2753/94 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CE) n. 1254/94 della Commissione, del 31 maggio 1994, che fissa, per la campagna 1994/1995, i prezzi di riferimento dei limoni⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 47,15 ECU per 100 kg netti per il mese di novembre 1994;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa, commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 nelle condizioni del regolamento (CEE) n. 2849/93 della Commissione, del 19 ottobre 1993, relativo alla modulazione del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli originari di paesi terzi mediterranei⁽⁴⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 249/93⁽⁶⁾, i corsi da prendere in

considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per i limoni freschi originari della Turchia il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto, per due giorni di mercato consecutivi, ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti limoni freschi;

considerando che, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3671/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1555/84⁽⁸⁾, occorre ripristinare l'aliquota del dazio doganale per detti limoni freschi al 4 %;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽¹⁰⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽¹²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È percepita all'importazione di limoni freschi (codice NC ex 0805 30 10), originari della Turchia, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 1,60 ECU per 100 kg netti.
2. L'aliquota del dazio doganale applicabile all'importazione di tali prodotti è fissata al 4 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 novembre 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 292 del 12. 11. 1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 45.

⁽⁷⁾ GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 4.

⁽⁹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽¹¹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹²⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.